

fichi quest'articolo, dacchè fu detto un momento fa che debbono esser ceduti gratuitamente ai comuni.

BIANCHERI. Domando la parola per una spiegazione.

Il ministro prende abbaglio. La legge dice che alcuni degli edifici saranno assegnati ai municipi per servire alla pubblica utilità.

Ora, se in una città si trovano quattro conventi e se un solo può bastare a quell'uso, gli altri rimangono al demanio che li può vendere.

SANGUINETTI. Io domando: se il Ministero avesse estrema necessità di un convento per uso dello Stato, sarà obbligato a cederlo ad un comune?

Per ovviare questo inconveniente, io propongo che si dica:

« Oltreciò il Governo è autorizzato a dare in vendita, » ecc., per evitare l'inconveniente che i comuni possano obbligarlo a venderli.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

BRIGANTI-BELLINI, relatore. Accetta.

PRESIDENTE. Secondo la succitata proposta, l'articolo sarebbe così modificato:

« Oltracciò il Governo del Re è autorizzato di dare in vendita ai comuni al prezzo di 100 ogni cinque della rendita, di cui sopra, i fabbricati urbani posti nel loro rispettivo territorio, dei quali, » ecc.

SELLA, ministro per le finanze. Proporrei ancora che si dicesse: « e dare in vendita a trattativa privata e senza incanti, » perchè la legge sull'alienazione dei beni demaniali obbligherebbe il Governo a mettere in vendita tutti i beni che fosse per alienare, sperimentando anche l'incanto prima di entrare in trattative private; e mi pare che si potrebbe dire semplicemente:

« Il Governo è autorizzato a vendere a trattative private ai comuni i beni dei fabbricati urbani posti nel loro territorio, di cui avessero bisogno per uso proprio. »

PRESIDENTE. Il signor Colombani accetta questo emendamento?

COLOMBANI. Accetto.

PRESIDENTE. L'articolo è adunque così ridotto:

« Oltracciò il Governo è autorizzato ad alienare ai comuni, a trattative private, i fabbricati urbani posti nel loro territorio, dei quali avessero bisogno pel loro uso proprio e dei quali faran richiesta nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. »

SCALINI. Io propongo di sostituire alle parole *alla pubblicazione della presente legge*, le altre parole *dalla presa di possesso di detti fabbricati*, perchè questa legge riguarda tanto i beni già devoluti alla Cassa ecclesiastica, quanto quelli che si possono devolvere in forza di legge.

Voci. Benissimo!

SELLA, ministro per le finanze. Ha ragione!

PRESIDENTE. Si dirà dunque: *dalla presa di possesso di detti fabbricati.*

Lo metto ai voti così emendato.

(La Camera approva.)

« Art. 7. Tutti gli altri beni, eccettuati i beni reversibili, come all'articolo 4 dei decreti 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, e 5 del decreto 17 febbraio 1861, o quelli sui quali havvi contestazione fino a che questa non sia risolta, verranno alienati colle stesse leggi e norme che regolano la vendita degli altri beni demaniali. »

MANCINI. Vorrei che invece dell'ampia espressione *tutti gli altri beni*, si sostituisse quest'altra meglio corrispondente al tenore dell'articolo 1 della presente legge: *tutti gli altri beni immobili eccettuati quelli reversibili*, ecc.

PRESIDENTE. Il ministro accetta quest'emendamento?

SELLA, ministro per le finanze. Accetto.

PRESIDENTE. Lo rileggo:

« Tutti gli altri beni immobili, eccettuati i beni reversibili, come all'articolo 4 dei decreti 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, e 5 del decreto 17 febbraio 1861, o quelli sui quali havvi contestazione fino a che questa non sia risolta, verranno alienati colle stesse leggi e norme che regolano la vendita degli altri beni demaniali. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 8. Colla legge presente gli oneri inerenti a quei beni s'intendono trasferiti sulla rendita corrispondente ceduta alla Cassa ecclesiastica. »

Parmi che il dire soltanto: *a quei beni*, non basti, dopo che nell'articolo 7 si parlò di beni diversi da quelli di cui all'articolo 1.

Si potrebbe dire: « gli oneri inerenti ai beni di cui all'articolo 1 s'intendono trasferiti sulla rendita di cui all'articolo 2. »

Chi intende approvare l'articolo così redatto...

LUZI. Domando su quest'articolo la parola.

PRESIDENTE. Parli.

LUZI. Tra gli oneri che la Cassa ecclesiastica deve pagare ci sono le congrue ai parroci danneggiati per la abolizione delle decime.

Quando il commissario Pepoli colla legge 29 ottobre 1860 abolì le decime pensò alla maniera di indennizzare quei parroci che sentivano danno da questa abolizione, mentre il commissario delle Marche, per venire all'abolizione delle decime, prima creò una Commissione la quale doveva indicare il modo con cui sopperire al pagamento delle congrue a questi danneggiati.

Venne intanto il decreto di soppressione delle corporazioni nell'Umbria e nelle Marche: nell'Umbria già era stato provvisto con decreto 29 ottobre, e restò solo a pensiero della Cassa ecclesiastica pagare quel tanto che andava a carico dello Stato per supplemento di congrue, che importa lire 80 mila.

Nelle Marche dove non si era ancora provvisto ai parroci, il decreto del commissario Valerio, nell'ali-